LEGGE DOGANALE

Art. 105

Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti

Chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano, e' punito con la multa non minore di due volte l'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere, e non maggiore del decuplo di essi.

Versione in vigore dal 22 gennaio 1941, non più in vigore dal 12 aprile 1973 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Legge doganale
Estremi	Legge 25 settembre 1940, n. 1424
Titolo	IX — Dei reati doganali
Capo	I — Del contrabbando
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 1940

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/legge-doganale/art-105-contrabbando-nell-esportazione-di-merci-ammesse-a-restituzione-di/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it